



COMUNE DI CARLINO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE

Approvato con delibera consiliare n. 5 del 18/05/2015

INDICE

Titolo I – norme generali

- Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 Definizione delle entrate
- Art. 3 Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe
- Art. 4 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Art. 5 Forme di gestione delle entrate
- Art. 6 Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 7 Attività di verifica e controllo
- Art. 8 Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria
- Art. 9 Tutela giudiziaria
- Art. 10 Forme di riscossione
- Art. 11 Forme di riscossione coattiva
- Art. 12 Circostanze esimenti, attenuanti ed aggravanti

Titolo II – accertamento con adesione tributi locali

- Art. 13 Istituzione dell'accertamento con adesione
- Art. 14 Definizione a ambito di applicazione
- Art. 15 Soggetti che intervengono nel procedimento. Promotori dell'azione
- Art. 16 Metodologia per l'iniziativa dell'ufficio
- Art. 17 Metodologia per l'iniziativa del contribuente
- Art. 18 Effetti dell'invito a comparire
- Art. 19 Prosecuzione della vertenza e conclusione degli adempimenti dell'ufficio
- Art. 20 Pagamento delle somme dovute a seguito dell'accertamento con adesione.
Adempimenti del contribuente
- Art. 21 Conseguenza della definizione della vertenza
- Art. 22 Entità della sanzione

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali in conformità ai principi dettati dal D.Lsg 267/2000, dal Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, Legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di Legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del comune.

Art. 2

Definizione delle entrate

Costituiscono entrate comunali, disciplinate dal presente regolamento, i tributi comunali, le entrate patrimoniali (ivi compresi i canoni, proventi e relativi accessori), le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e tutte le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera dal competente organo entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera dell'organo competente entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera dell'organo competente entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e in modo che venga tendenzialmente assicurata almeno la copertura dei costi del Servizio cui si riferiscono.

Art. 4

Agevolazioni, riduzioni, esenzioni e rateizzazioni

1. L'organo competente disciplina le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti relativi alle singole entrate, se adottati, o con la deliberazione di cui all'art. 3, tenendo conto delle norme di legge.
2. Sono esentate dalla corresponsione dei tributi comunali le attività qualificate come ONLUS, fino alla perdita di tale qualificazione. Vengono, altresì, esentate dagli obblighi di pagamento per l'utilizzo di beni patrimoniali disponibili, tutte le associazioni e comitati senza scopo di lucro aventi sede nel Comune, in occasione dell'espletamento di attività connesse alle loro finalità, in favore dei cittadini del Comune, salvo che non venga stabilito diversamente nella deliberazione sui servizi a domanda individuale.
3. I termini di versamento in caso di decesso del contribuente vengono differiti fino a 180 giorni dalla data di scadenza del pagamento.
4. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni stabilite da leggi statali o regionali, entrate in vigore successivamente al presente regolamento, si intendono immediatamente applicabili, salvo che il Comune espressamente non lo escluda nel caso non abbiano carattere cogente.
5. per le somme dovute al Comune, fatta comunque salva diversa e più favorevole disposizione di legge o dei regolamenti relativi a ciascuna entrata, possono essere concesse dal responsabile del Servizio a specifica domanda dilazioni e rateazioni del pagamento dovuto alle condizioni e nei limiti indicati nel successivo art. 8 comma 4.

Art. 5

Forme di gestione delle entrate

1. Il Comune determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo la forma prevista nell' art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e art. 1 comma 691 della L. 14/2013 e ssmm.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. L' affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della Legge 24.12.1994 n. 724 e art. 57 del D.Lgs 163/2006 e ssmm.

Art. 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. Qualora sia deliberata la gestione diretta sono responsabili delle singole entrate i responsabili dei singoli servizi ai quali le stesse risultano affidate nel piano delle risorse e obiettivi.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all' art. 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, con i poteri di cui ai commi precedenti.

Art. 7

Attività di verifica e controllo

1. E' obbligo del Comune o del soggetto delegato verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titoli di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda al loro effettivo utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.
I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione; utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale.
6. La Giunta comunale cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione; verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione dei tributi ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
7. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'Ente secondo quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97.

Art. 8

Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute al Comune non aventi natura tributaria deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà essere redatto secondo le norme stabilite dalle leggi in vigore e dai regolamenti se adottati.
3. La comunicazione degli atti di cui ai commi precedenti può essere effettuata tramite notificazione o mediante servizio postale con raccomandata A/R., con oneri a carico del destinatario.
4. Per le somme dovute al Comune a seguito di attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria, fatta comunque salva diversa o più favorevole disposizione di legge o dei regolamenti relativi a ciascuna entrata, possono essere concesse dal Responsabile del Servizio a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a. importo minimo € 200,00;
 - b. durata massima un anno per importi fino a 3.000€ e due anni per importi superiori ai 3.000€;
 - c. decadenza del beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e nonostante il sollecito dell'ufficio;
 - d. applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o dai regolamenti relativi a ciascuna entrata;
 - e. inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni nei cinque anni antecedenti alla richiesta di rateazione o dilazione.
5. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazioni.
6. La rateazione degli importi dovuti non pregiudica le riduzioni delle sanzioni qualora previste dalla legge nel caso di intervenuta acquiescenza del contribuente entro il termine per la proposizione del ricorso, purché la prima rata sia versata entro predetto termine e il beneficio concesso non decada a seguito di morosità nei pagamenti delle rate.

Art. 9
Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, è abilitato alla rappresentanza dell'Ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Il Comune può decidere di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato.

Art. 10
Forme di riscossione

1. La riscossione delle entrate, se effettuata direttamente dal Comune, avviene attraverso il pagamento diretto del contribuente o presso il Tesoriere Comunale o mediante c/c postale, alle scadenze stabilite dai rispettivi regolamenti e/o deliberazioni. La Giunta comunale può stabilire che i versamenti ricorrenti vengono effettuati in tempi unificati.
2. In alternativa al Tesoriere è prevista la possibilità di riscuotere le entrate tributarie e non tramite i soggetti indicati all'art. 52, comma 5 del D.Lgs. 446/97.

Art. 11
Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.4.1910 n. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 29.9.1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28.1.1988, n. 43.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario.
3. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art.52, comma 5, lett. B) del D.Lgs. 15.12.97 n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602, modificato con D.P.R. 28.1.1988, n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 15.12.1997 n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

Art. 12
Circostanze esimenti, attenuanti ed aggravanti

1. Per le entrate tributarie, al fine della riduzione delle sanzioni, il funzionario deve tenere conto delle seguenti circostanze:
causa di forza maggiore
- fatto doloso di terzi;
- decesso di persona sola senza eredi;
e delle seguenti circostanze attenuanti:
- ricovero in casa di riposo;

- impossibilità temporanea di adempiere agli obblighi tributari dovuta a cause non imputabili al contribuente.

Viene, inoltre, esclusa la punibilità del contribuente nelle ipotesi di violazioni formali che non hanno arrecato mancati introiti di tributi comunali.

I principi di cui ai precedenti commi non applicano in caso di recidiva del contribuente, commessa anche per tributi diversi.

Art. 13

Istituzione dell'accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nell'ambito della propria potestà impositiva, come prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è introdotto, nei procedimenti di accertamento dei tributi comunali, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 14

Definizione ed ambito di applicazione

1. L'accertamento con adesione è lo strumento con il quale viene definita una pendenza tributaria vantata dal Comune nei confronti del singolo o di più contribuenti coobbligati.
2. Esso avviene esclusivamente in contraddittorio con i contribuenti interessati ovvero con i loro rappresentanti qualificati (procuratore speciale o generale).
3. L'istituto riguarda tutti i tributi comunali, nell'ambito delle specifiche normative di legge e regolamentari.
4. L'istituto è applicabile esclusivamente per avvisi di accertamento.
5. Il contraddittorio instaurato con il contribuente deve avere per oggetto la commisurazione della base imponibile prevista per ciascun tributo salvo quanto disposto dall'art. 10 L. 212/2000 (Statuto del contribuente).
6. Il ricorso all'istituto presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo.
7. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve, peraltro, tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

Art. 15

Soggetti che intervengono nel procedimento. Promotori dell'azione

Nell'ambito di applicazione stabilito dall'art. 14, l'azione per la definizione può essere proposta:

- a) su iniziativa del funzionario responsabile per il tributo interessato, prima della notifica dell'avviso di accertamento, con le procedure previste al successivo art. 16;
- b) su iniziativa del contribuente che, dopo la notifica dell'avviso di accertamento, voglia far valere osservazioni sulla base imponibile accertata, secondo le procedure previste al successivo art. 17.

Art. 16

Metodologia per l'iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio valuta, sulla base di criteri di equità, la fondatezza dell'accertamento formato prima della notifica;
2. L'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a. I periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - b. Il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - c. Le maggiori imposte, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 3;
 - d. I motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte e contributi di cui alla lettera c).
3. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 2 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento. In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 23, comma 1, è ridotta nella misura del comma 2 del medesimo articolo.
4. I questionari, le richieste di esibizione o trasmissione di atti o documenti nonché tutti gli strumenti previsti dalle singole leggi d'imposta per l'acquisizione di dati per l'accertamento, in quanto propedeutici a questo, non sono considerati inviti ai fini del presente regolamento.
5. l'invito a definire l'accertamento deve essere inviato a tutti gli eventuali coobbligati conosciuti dall'ufficio; il procedimento resta valido anche con la partecipazione di uno solo di questi.
6. L'azione di invito all'accertamento con adesione non è obbligatoria per l'ufficio, restando sempre possibile l'iniziativa del contribuente ai sensi del successivo art. 17.
7. In ogni caso il procedimento deve essere definito non oltre il trentesimo giorno dall'instaurazione del contraddittorio.

Art. 17

Metodologia per l'iniziativa del contribuente

1. Qualora l'ufficio non abbia provveduto all'invio di cui al precedente art. 16 ed abbia notificato avviso di accertamento, il contribuente, ovvero uno dei coobbligati, può, nei termini per ricorrere, proporre in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. La notifica di eventuale ricorso, nelle forme previste dal decreto legislativo n. 546/1992, impedisce la presentazione dell'istanza di definizione e, ove intervenuta successivamente, comporta l'automatica rinuncia alla definizione.
3. Prima del deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione, il contribuente può, comunque, formulare istanza ai sensi del precedente articolo previa formale rinuncia al ricorso.
4. E' sempre fatta salva la possibilità di conciliazione giudiziale, ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo n. 546/1992.

5. In caso di presentazione di istanza di cui al presente articolo, vengono sospesi i termini per ricorrere, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa.
6. Il medesimo differimento di termini opera altresì per la riscossione del tributo accertato.
7. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
8. In ogni caso il procedimento deve essere definito non oltre il novantesimo giorno dalla presentazione dell'istanza.

Art. 18

Effetti dell'invito a comparire

1. L'invito, ai sensi dei precedenti articoli 16 e 17, non comporta obbligo di presentazione da parte del contribuente; la mancata partecipazione al contraddittorio, ha come conseguenza la rinuncia alla definizione dell'accertamento mediante l'istituto dell'adesione.
2. In caso di accertato grave impedimento del contribuente, questo dovrà, prima della data di convocazione, chiederne il differimento, che verrà concordato con l'ufficio in maniera da rispettare i termini previsti dagli articoli 16 e 17.
3. Ove il contribuente sia stato convocato su iniziativa del Comune prima della notifica dell'accertamento, ai sensi del precedente art. 16, la sua mancata presenza non gli consente, dopo la notifica dell'avviso di accertamento, di azionare la procedura di cui all'art. 17, avendo egli preventivamente rinunciato alla possibilità di definizione dell'accertamento con adesione.
4. Le conseguenze di queste specifiche disposizioni regolamentari debbono essere chiaramente comunicate nell'invito a comparire emesso dal Comune.

Art. 19

Prosecuzione della vertenza e conclusione degli adempimenti dell'ufficio

1. L'ufficio redige conciso verbale cronologico dal quale risultino:
 - a. adempimenti dell'ufficio;
 - b. comunicazioni dell'ufficio;
 - c. comunicazioni del contribuente;
 - d. ogni atto o comportamento rilevante;
 - e. eventuale mancata presentazione del contribuente, ai sensi ed effetti del precedente art. 18;
 - f. eventuale infruttuoso esito del concordato.
2. Nei casi di eventuale mancata presentazione del contribuente, ai sensi ed effetti del precedente art. 6 e di eventuale infruttuoso esito del concordato, la vertenza è conclusa e l'accertamento prosegue il suo iter con la riscossione del tributo se già notificato, ovvero con la notifica dell'avviso.
3. Nel caso intervenga, invece, l'adesione del contribuente, a seguito dell'instaurato contraddittorio, l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o dal suo procuratore) e dal funzionario responsabile del tributo.
4. Nel predetto atto, che assorbe il verbale cronologico di cui al comma 1, sono indicati:

- a. gli elementi dell'accertamento, con la precisa indicazione della base imponibile del tributo, nonché una succinta motivazione;
 - b. l'analitica liquidazione del tributo o del maggior tributo dovuto, delle sanzioni ed interessi dovuti in relazione alla definizione della vertenza e ciò per ciascun anno d'imposta interessato;
 - c. Le modalità di pagamento.
5. Nel caso l'accertamento o gli accertamenti, con la medesima motivazione, riguardino più periodi d'imposizione, l'atto di accertamento con adesione riguarderà tutti i periodi di imposizione accertabili ai sensi delle singole leggi d'imposta.

Art. 20

Pagamento delle somme dovute a seguito dell'accertamento con adesione Adempimenti del contribuente

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
2. Il procedimento si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dall'atto di accertamento con adesione, delle somme ivi indicate, con le modalità concordate, nel rispetto delle normative previste per la riscossione dalle singole leggi tributarie.
3. Il mancato versamento comporta la rinuncia all'accertamento con adesione, con conseguente prosecuzione dell'iter impositivo.
4. Entro il decimo giorno dall'avvenuto versamento il contribuente produrrà all'ufficio la relativa quietanza.
5. L'ufficio rilascerà al contribuente, a seguito della produzione della citata quietanza, l'esemplare dell'atto dell'accertamento con adesione a lui destinato.
6. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera gli € 200,00. In ogni caso il pagamento deve avvenire entro un anno per importi inferiori a 3.000€ e due anni per importi superiori a 3.000€. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 2. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal termine indicato al comma 2.
7. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate e nonostante il sollecito dell'ufficio, il contribuente decade dal beneficio delle sanzioni ridotte di cui all'art. 22 comma 2 e della rateizzazione. In tal caso il comune procederà al recupero coattivo delle sanzioni intere e dell'importo del tributo ancora dovuto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 21

Conseguenze della definizione della vertenza

1. Il pagamento delle somme dovute conclude la vertenza e rende l'accertamento con adesione definitivo.
2. L'accertamento con adesione non è sottoponibile al ricorso; non è integrabile né modificabile d'ufficio.
3. Tuttavia, nel caso in cui l'ufficio venga a conoscenza di fatti, atti o motivi non conosciuti al momento della definizione, può comunque procedere ad accertamenti integrativi per sopravvenuto accertamento di nuova materia imponibile non conosciuta al momento della

definizione della vertenza. In tal caso, il nuovo accertamento, adeguatamente motivato, dovrà fare menzione del procedimento di adesione precedentemente concluso.

4. Ove l'adesione sia intervenuta a seguito di notifica dell'avviso di accertamento ai sensi del precedente art. 18, l'atto di accertamento con adesione sostituisce in tutto e per tutto il precedente avviso notificato.

Art. 22

Entità della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura stabilita dalle singole leggi d'imposta e dai regolamenti comunali, salvo quanto disposto dall'art. 10 L. 212/2000 (Statuto del contribuente).
2. Le riduzioni delle sanzioni qualora previste dalle singole leggi d'imposta nel caso di intervenuta acquiescenza del contribuente entro il termine per la proposizione del ricorso, si applicano anche alle sanzioni di cui al comma 1.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato rendono inapplicabili le riduzioni di cui al comma precedente.